

GLI ESPERTI RISPONDONO

Licenziato e reintegrato
può tenere la liquidazione

La sentenza della Cassazione: il lavoratore che riprende il posto di lavoro non può essere sanzionato se non restituisce all'azienda l'assegno del Tfr

Il lavoratore licenziato e poi reintegrato sul posto di lavoro è tenuto a restituire la liquidazione?

L'agente di una compagnia assicurativa è stato licenziato con effetto immediato dal proprio datore di lavoro. Ritenuto il licenziamento ingiusto, il lavoratore ha deciso di impugnarlo. Il tribunale lo ha dichiarato illegittimo e ha disposto la reintegrazione del lavoratore. In esecuzione della sentenza, la compagnia di assicurazioni ha invitato il lavoratore a riprendere servizio, ponendo però la condizione che l'agente assicurativo restituisse quanto versatogli all'atto del licenziamento a titolo di competenze di fine rapporto.

Il lavoratore appena reintegrato, tuttavia, non ha provveduto alla restituzione delle somme in oggetto cosicché la compagnia ha deciso di interrompere nuovamente il rapporto di lavoro, giustificando il provvedimento con la mancata ripresa



Non è obbligatorio restituire il Tfr se licenziati e poi riassunti

Professionisti.it

Il primo network dei professionisti in Italia

In collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

del servizio da parte del dipendente entro trenta giorni dall'invito. Ciò che, in effetti, prevede la legge. Il datore di lavoro ha fatto ricorso quindi al tribunale chiedendo che venisse accertata la legittimità del recesso. Il tribunale ha rigettato il ricorso e la

medesima decisione è stata confermata anche dalla corte d'appello. Quest'ultima ha osservato che se è vero che la pronuncia di reintegro fa sorgere nel lavoratore l'obbligazione restitutiva di quanto percepito dal datore di lavoro a seguito

della risoluzione del rapporto, l'effettiva ricostituzione dello stesso non può essere subordinata all'adempimento di detta obbligazione. Le due reciproche obbligazioni sono infatti del tutto disomogenee e non compensabili tra loro, pertanto la condotta del datore di lavoro non poteva considerarsi legittima.

D'altra parte, al mancato adempimento dell'obbligazione di restituire quanto percepito all'atto del licenziamento, il legislatore non ricollega l'effetto della risoluzione del rapporto. Questa si verifica nell'ipotesi in cui il lavoratore, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro, non abbia ripreso servizio. Anche la Cassazione ha dichiarato infondate le motivazioni addotte dalla compagnia e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese

avvocato Simone Campi
Studio legale Campi e Ghigna

DIRITTO

È reato non versare i contributi

Per l'omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali scatta l'appropriazione indebita?

La Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro risponde penalmente per concorso in omesso versamento delle ritenute previdenziali anche qualora abbia dato l'incarico a un terzo che però non l'ha eseguito. Trattasi di un imprenditore che in seguito alla omissione del versamento delle ritenute previdenziali per i propri dipendenti, aveva chiesto ed ottenuto una rateizzazione da parte dell'Inps. Conferito, ad un suo dipendente, il compito di versare le somme necessarie per coprire il debito, questi non ottemperava e per l'imprenditore è scattata la condanna penale. I giudici di legittimità hanno motivato la sentenza appellandosi alla regola generale della colpa in vigilando del datore di lavoro sul quale incombe l'obbligo di vigilare sul corretto adempimento dell'obbligazione da parte del terzo incaricato. Per la Cassazione il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali è una forma particolare di appropriazione indebita.

Giorgia Pecchi
avvocato

FISCO

Tasse sulla casa arriva la "Trise"

Che cos'è la Trise?

E' la tassa introdotta dalla Legge di Stabilità 2014, in vigore dall'anno prossimo, destinata a sostituire per le abitazioni principali l'Imu e la Tares, che per gli altri immobili si affiancherà all'imposta comunale già in vigore. La Trise si articolerà in due parti. La prima riguarderà la gestione dei rifiuti urbani (Tari), sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, saranno parametricate dal Comune nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga". La seconda (Tasi) destinata a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni sarà a carico di chi occupa fabbricati (proprietario e occupante). Il legislatore ha lasciato ai Comuni autonomia sulla scelta della base imponibile (rendita catastale o superficie). L'aliquota di base della Tasi sarà pari all'1x1000. Il versamento annuale dovrà essere effettuato in 4 rate trimestrali con scadenza il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. I Comuni potranno variare scadenza e numero delle rate.

Franco Alessio
commercialista